



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Ordinanza n. 07 del 08/10/2019
Prot. n.

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CONDUZIONE ANIMALI E INDIVIDUAZIONE SPERIMENTALE AREA PUBBLICA PER CANI – SPIAGGIA “DOG BEACH”

Premesso che nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche;

Vista la legge quadro del 14 agosto 1991 n. 281 che promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

Premesso che in regione Lombardia tutti i cani debbono essere identificati mediante microchip al raggiungimento del trentesimo giorno di vita e comunque entro e non oltre quindici giorni dal loro possesso;

Atteso che i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Demanio e Ambiente sulla proposta di ordinanza;

Considerato che frequentemente si riscontrano problemi di carattere igienico sanitario e di imbruttimento nel centro abitato, nei giardini pubblici, sulle spiagge antistanti il territorio di San Felice del Benaco, ed in particolare nei luoghi destinati al gioco dei bambini, causati dalle deiezioni di animali;

Considerato inoltre che il cane può in determinate condizioni diffondere zoonosi quali: ascaridiosi, filariasi, rogne, toxoplasmosi, salmonellosi ecc. che hanno principale fonte di infezione nel contatto con escrementi ed un ruolo lo riveste il terreno inquinato di feci e urine;

Rilevato altresì che per l'incolumità e la sicurezza delle persone è indispensabile che i proprietari o coloro che accompagnano i cani nei luoghi sopraccitati, devono essere forniti di museruola e li tengano al guinzaglio;

Ritenuto di dover prevenire i problemi di carattere igienico sanitario di cui trattasi, e la necessità di offrire un'immagine cittadina di pulizia e di decoro anche in considerazione della preminente vocazione turistica dei luoghi;

Visto l'aumento costante del numero dei cani nel territorio Comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 66 del Regolamento Comunale di Igiene Urbana e gestione rifiuti urbani ed assimilabili;

Tutto ciò premesso

Si dispone che:

- *in tutte le aree urbane o luoghi aperti al pubblico del territorio di San Felice del Benaco (luoghi pubblici, piste ciclabili, aree verdi, parchi, parcheggi, passeggiate a lago, ecc.) fatto salvo le aree appositamente disciplinate per l'accesso dei cani:*

- 1) Il divieto ai detentori di cani o altri animali domestici di condurre gli stessi non muniti di attrezzature per la pulizia del suolo pubblico (paletta e sacchetto o similari), da usare per la raccolta delle deiezioni dei propri animali.
L'attrezzatura per la pulizia degli escrementi degli animali, deve essere esibita dall'accompagnatore del cane, ad ogni richiesta degli Agenti o Funzionari addetti alla sorveglianza e al controllo.
- 2) Di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse;
- 3) L'obbligo ai proprietari o accompagnatori dei cani di utilizzare un guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50 e di avere con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo;
- 4) Obbligo per i proprietari di cani morsicatori e con problemi di comportamento inseriti nel registro dei Servizi Veterinari ASL di stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio di misura non superiore a mt 1,5 e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- 5) assoluto divieto di condurre i cani nei luoghi destinati ai giochi per i bambini;
- 6) assoluto divieto di condurre cani nelle spiagge antistanti il territorio Comunale di San Felice del Benaco dal 01/04 al 30/09 di ogni anno (libero accesso alle spiagge nel periodo dal 01/01 al 31/03 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno);
Dalle ultime due disposizioni sono esonerati gli animali da guida per i non vedenti, della protezione civile e volontariato, quando sono utilizzati per servizio.

E si ravvisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera "Dog Beach" ove consentire l'accesso ai cani e a tal fine **SI INDIVIDUA** il tratto di spiaggia pubblica al Porto di Portese, come individuato sulla planimetria di seguito allegata (ovvero nella medesima zona individuata con Delibera di Giunta nr. 86 del 18/06/2013), in loco delimitato da apposita segnaletica con la seguente disciplina:

- ***nella zona denominata "Dog Beach":***

- 7) l'utilizzo di tali aree è consentito per le 24h in tutto il periodo dell'anno;
- 8) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 9) non è consentito l'accesso alla spiaggia a cani femmina in periodo estrale (calore) ed a soggetti morsicatori sottoposti ad osservazione;
- 10) qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/sacchetto o similari e riposta negli appositi contenitori;
- 11) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- 12) i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio di misura non superiore a 1,5 Mt, da utilizzare in caso di necessità e di museruola in caso di rischio per persone e/o animali;
- 13) gli animali possono fare il bagno nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore;
- 14) gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
- 15) sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7c.1bis del Decreto Legislativo 267/2000 per una somma che va da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

Ai sensi della L.689/81 art. 16 E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.....

(omissis)

Ai sensi della L.689/81 art. 17 Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art.24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco.....

(omissis)

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
(Per la presente violazione, l'autorità competente è il Segretario Comunale).

Ai sensi della L.689/81 art. 18 Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.....

(omissis)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione della regolare segnaletica prescritta nella presente.

I preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art. 12 del C.d.S, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e annulla e sostituisce tutte le precedenti che disciplinavano la stessa materia.

San felice del Benaco, li 08.10.2019



Il Sindaco

U

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0009656/2019 del 09/10/2019